

CARTA ELETTRONICA DOCENTI **VITTORIA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO**

Ancora una nuova VITTORIA della UIL Scuola Rua Lombardia a tutela dei diritti del personale precario

Il **Tribunale di Bergamo**, con sentenza n. **350/2024** ottenuta dai legali della UIL Scuola Rua Lombardia, **conferma il diritto dei docenti PRECARI a vedersi riconosciuto il c.d. BONUS DOCENTI!**

Riconosciuti ben **€ 6.500,00** in favore di diversi docenti precari iscritti alla UIL Scuola Rua di Bergamo.

Il Tribunale di Bergamo, aderendo al principio giuridico stabilito dalla CGUE, dal CDS e dalla Suprema Corte di Cassazione nel 2023, confermando la costante e granitica giurisprudenza positiva sul tema formatasi nel medesimo Tribunale adito, ha accolto le argomentazioni dei legali della UIL Scuola Rua Lombardia chiarendo che ***il supplente temporaneo*** (ossia il supplente con contratto “breve e saltuario”) ***rende una prestazione lavorativa equivalente a quello del lavoratore sostituito, difatti – afferma il Giudice – “quanto alle argomentazioni dell’amministrazione, secondo cui non vi sarebbe discriminazione sul presupposto che i supplenti per brevi periodi spesso operano nello stesso anno scolastico in scuole diverse, senza partecipare alla programmazione dell’anno scolastico, ai colleghi docenti, ai colloqui coi genitori e alle varie attività dell’offerta formativa, come già evidenziato dal Tribunale di Bergamo, oltre a trattarsi di affermazione indimostrata, deve al contrario, presumersi che qualsiasi supplente, per il periodo breve o lungo di assunzione, ponga in essere tutte le attività che ineriscono alla funzione docente”.*** Sulla scorta di tali argomentazioni, il Giudice ha riconosciuto ai ricorrenti docenti precari il diritto ad ottenere gli oneri accessori dello stipendio.



DEVI SAPERE CHE: la Corte di Giustizia dell’U.E. ha stabilito che *“la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che essa **osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell’importo di 500 euro all’anno”.***

Sul solco tracciato dalla CGUE, la **Suprema Corte di Cassazione** ha definitivamente stabilito che *“La Carta Docenti di cui all’art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevono incarichi annuali fino al 31.08, ai sensi dell’art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovvero fino al 30.06, ai sensi dell’art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l’omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al Ministero”.*

Numerose ed unanimi sono, ormai, le sentenze emesse dai Tribunali italiani ottenute dalla UIL Scuola Rua Lombardia.

Le **adesioni** al ricorso volto al recupero della **CARTA ELETTRONICA DOCENTI** sono ancora **aperte** presso ogni sede della UIL Scuola Rua Lombardia.

CHI PUO' PARTECIPARE AL RICORSO: Tutti i docenti (sia precari che attualmente in ruolo) che negli ultimi 5 anni abbiano sottoscritto contratti a tempo determinato con scadenza al 31/08, 30/06 e 08/06.

COME FARE PER PARTECIPARE: Coloro che intendono aderire al ricorso possono contattare via e-mail (ricorsiuilscuolalombardia@gmail.com) o telefonicamente le sedi della UIL Scuola Rua Lombardia.

DOCUMENTI DA PREPARARE PER IL RICORSO:

- 1) Documento d'Identità e Codice Fiscale.
- 2) Contratti di lavoro degli ultimi 5 anni

LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO È GRATUITA

Sentenza n. 350/2024 pubbl. il 02/04/2024

RG n. 2413/2023

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 02/04/2024

R.G. N. 2413/2023

riuniti RG nn. 147/2024, 197/2024, 198/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI BERGAMO

SEZIONE LAVORO

in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia BERTOLINO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella controversia di primo grado promossa

da

Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da

1. [redacted] RG n. 2413/23
2. [redacted] RG. N. 147/2024
3. [redacted] RG n. 197/2024
4. [redacted] RG n. 198/2024
5. [redacted] RG n. 206/2024

con [redacted]

-RICORRENTI-

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO IN P. DEL MINISTRO P.T.

con [redacted] ed elettivamente domiciliato in [redacted]

- RESISTENTE -

Oggetto: Carta docente

Nelle note per l'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con plurimi ricorsi depositati e riuniti tutti alla controversia rubricata con RG n. 2413 / 2023, i ricorrenti, docenti precari a tempo determinato, agivano in giudizio nei confronti del

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così decide:

- accerta e dichiara il diritto delle parti ricorrenti ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici in narrativa per l'importo di € 500,00 annui e condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge, e quindi condanna il MIUR a corrispondere a

- o [redacted] RG n. 2413/23 € 1.500,00
- o [redacted] RG. N. 147/2024 € 1.000,00
- o [redacted] RG n. 197/2024 € 1.500,00
- o [redacted] RG n. 198/2024 € 500,00

11

Sentenza n. 350/2024 pubbl. il 02/04/2024

RG n. 2413/2023

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 02/04/2024

- o [redacted] RG n. 206/2024 € 2.000,00
- condanna il Ministero dell'istruzione a rimborsare a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in [redacted] per compenso, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, al rimborso del contributo unificato se dovuto e pagato e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge con distrazione in favore del difensore antistatario.

Bergamo, 2 aprile 2024

Il Giudice del lavoro

Giulia Bertolino